



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 3 del 29 giugno 2021

TITOLO I Principi fondamentali

Art. 1

1. Il Comune di San Vito sullo Ionio è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea delle Autonomie locali firmata a Strasburgo in data 15.10.1985.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune ispira la propria attività alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-culturale locale.
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art 9 di cui alla L. 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'ISTAT. Si estende per KMQ 17.17 e confina con i Comuni di Cenadi – Olivadi – Chiaravalle centrale – Petrizzi – Polia (VV) – Monterosso Calabro (VV) e Capistrano (VV).
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali (ad esclusione del Consiglio comunale) sono siti a San Vito sullo Ionio in Piazza G. Casalnuovo n. 1.
3. La sede del Consiglio comunale è stata individuata con deliberazione G.C. n.41 del 13.05.2016 presso la sala riunioni del Complesso "La Filanda" sito in San Vito sullo Ionio alla Via Umberto I.
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
5. I simboli ufficiali del Comune sono lo stemma e il gonfalone approvati con DPR n. 3615/83, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico in data 06.02.1984, e adottati con deliberazione C.C. n. 47 del 21.11.1984.
Lo stemma ufficiale riconosciuto è così descritto: d'argento alla figura di San Vito in maestà, di carnagione aureolata d'oro, con le chiome d'oro, vestita di tunica d'azzurro e di mantello di rosso, impugnante con la destra la croce di rosso in sbarra, con la sinistra il libro dei vangeli d'oro e la palma del martirio di verde, in sbarra accompagnato nel cantone destro della punta dal cane bianco pezzato

di nero, rivoltato e seduto.

Ornamenti esteriori del Comune.

Il gonfalone ufficiale è descritto come di seguito: drappo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: comune di San Vito sullo Ionio. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

6. L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3

Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a. Riserva alle donne 1/3 dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art 57 comma I, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001 e smi. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
 - b. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.
 - c. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
 - d. Adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l'autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell'Ente <http://www.comunesanvitosulloionio.cz.it> nell'ambito dell'apposita sezione denominata "albo pretorio".
2. Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all'albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 5

Cittadinanza Onoraria e benemeranza Civica

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria e la benemeranza civica a persone o associazioni, enti o istituzioni, italiane o straniere, con mozione motivata, presentata da almeno la metà dei consiglieri assegnati e approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le benemeranze civiche sono conferite mediante una targa comunale riportante la motivazione della assegnazione; la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune.
3. La concessione della benemeranza civica e della cittadinanza onoraria possono essere revocate dal Consiglio comunale con lo stesso quorum previsto per la concessione qualora il soggetto

insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

Art. 6 Gemellaggio

1. Il comune di San Vito sullo Ionio può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici, con delibera motivata dal Consiglio comunale.

TITOLO II Organi di governo del Comune

Art. 7 Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

CAPO I Il Consiglio Comunale

Art. 8 Elezioni, durata, composizione

1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

Art. 9 Competenze generali

1. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità di San Vito sullo Ionio. Determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione. Adotta i provvedimenti secondo le competenze fissate dalla legge. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a) ha autonomia organizzativa e funzionale;
 - b) opera le scelte fondamentali della programmazione e ne stabilisce i principi generali, perseguendo il rapporto con altri comuni e con l'amministrazione provinciale regionale e statale;
 - c) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - d) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito del proprio Statuto,

dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- e) formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi comunali ed extra-comunali;
- f) provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 10 Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta, a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio. Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, si procede nella stessa seduta a una seconda votazione e risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
2. Il Presidente eletto entra immediatamente in carica.
3. Per la prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio è convocato dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di giorni 10 dalla data della proclamazione ed è presieduto, fino alla elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.
4. La seduta del Consiglio deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente del Consiglio dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
6. Sulla base di comprovate ragioni di emergenza pubblica, il Presidente del Consiglio può decidere, sentiti i capigruppo, di tenere le sedute del Consiglio comunale attraverso la modalità della videoconferenza. La materia è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato con una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati e approvata dai 2/3 degli stessi. Il potere di revoca può essere esercitato per gravi e reiterate violazioni dello Statuto, di legge o regolamento che abbiano fatto venir meno la fiducia nel ruolo di garanzia e neutralità istituzionale del Presidente.
8. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e ne garantisce il funzionamento e i diritti dei consiglieri, garantendone l'autonoma funzione di indirizzo, programmazione e controllo.
9. La cessione dalla carica, l'ineleggibilità e l'incompatibilità nonché le attribuzioni e i poteri del Presidente sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 11 I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del Consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere:
 - a) esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
 - b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti o con esso collegate tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali.
 - c) esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge.
 - d) è competente ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90 e s.m.i., previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco.
 - e) ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio

comunale.

- f) Il consigliere comunale che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio comunale stesso. A tale riguardo, prima di pervenire alla dichiarazione di decadenza, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi può assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ad eccezione dei rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
4. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti dalla legge, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei requisiti di legge e della giurisprudenza consolidata in materia.

Art. 12 I consiglieri delegati

1. Il Sindaco può assegnare deleghe ai consiglieri comunali, definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile così come per l'eventuale revoca motivata.
2. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione ed il coordinamento del Sindaco.
3. I Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 13 Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza; a parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista. Sono esclusi da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 14 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. È facoltà del Consiglio comunale, nel corso del mandato, provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico amministrativo e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno

precedente quello di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, il Sindaco presenta all'organo consiliare la relazione di fine mandato.

Art. 15 Gruppi consiliari e commissioni

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano uno o più gruppi consiliari di almeno due componenti e designano il loro capogruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare fa pervenire per iscritto al Segretario comunale il nome del capogruppo. Sino a tale designazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
4. Della designazione dei capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
5. È istituita la Conferenza dei capigruppo finalizzata ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per il migliore funzionamento delle istituzioni, il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari, nelle quali è garantita la partecipazione delle minoranze nella misura di 1/3 dei componenti.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce la composizione, le materie di competenza, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di tali commissioni. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad uno dei consiglieri operanti nei gruppi di opposizione.
8. Le commissioni possono invitare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di formazioni sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
9. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16 Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame per la deliberazione del Consiglio comunale spetta, oltre ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Sindaco, anche ai cittadini, nei casi previsti dal presente Statuto.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa deliberativa sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Apposito Regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;

- b) la convocazione del Consiglio comunale;
- c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del consiglio;

Art. 18 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO II La Giunta Comunale

Art. 19 Nomina, durata

1. Le modalità di nomina, la durata in carica della Giunta comunale, la posizione giuridica degli assessori, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica degli assessori sono regolate dalla legge e, per quanto non previsto, dal presente Statuto.
2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione dei consiglieri comunali nella misura massima pari alla metà degli assessori di cui la giunta si compone.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragioni di comprovate competenze culturali-tecnico-amministrative e questi possono partecipare anche alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 20 Competenze generali

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
3. Stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.
4. Decide sulle transazioni.
5. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Art. 21

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
3. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal Segretario comunale.
4. Le sedute della Giunta comunale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche ma alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, consiglieri comunali, il revisore dei conti, tecnici e funzionari invitati da chi le presiede e riferire su particolari problemi.

Art. 22

Composizione della Giunta comunale e nomina degli assessori

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero di assessori stabilito dalla legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine progressivo indicato nel provvedimento di nomina.
3. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella successiva prima seduta.
5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli assessori la cura di proprie competenze, ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.
6. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai responsabili delle unità organizzative.
7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
8. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori

e può, altresì, modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

9. Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza, o collaborare all'attività degli amministratori per l'esame di pratiche complesse.

CAPO III Sindaco

Art. 23 Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
6. Il Sindaco adotta inoltre ordinanze ordinarie quando la legge espressamente gliene attribuisce la competenza.
7. Il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.
8. Spetta al Sindaco la rappresentanza processuale.

Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende, istituzioni e società, di cui l'ente fa parte, informandone il consiglio comunale.
2. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

Art. 26
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di ordinaria amministrazione del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate per iscritto dal Sindaco al Protocollo Generale diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale

Art. 27
Il Vicesindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta comunale, designa fra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituirà in tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.

TITOLO III

Ordinamento del Comune

Art. 28
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 29
Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle

norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 30

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.
3. Ai funzionari responsabili spetta, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 31

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale nonché individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e smi.

Art. 32

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Segretario comunale sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali e coordina e dirige l'attività dei responsabili di settore.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.
6. Il Sindaco può attribuire ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000.
7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
8. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non è espressamente richiesta per la tipologia dell'atto da rogare, l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 33

Il Vicesegretario

1. Il regolamento organico potrà prevedere l'attribuzione della qualifica di Vicesegretario, avente funzioni vicarie, al personale apicale presente nell'Ente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art 34

Responsabili dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art 107, commi 2 e 3 del TUEL n. 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'art 97 comma 4 lett. d), sono attribuiti con provvedimento sindacale secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, al personale apicale dell'Ente, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi del governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale.

Art. 35

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche

- dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- b) deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
 3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
 4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

I servizi pubblici

CAPO I Servizi

Art. 36 Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. Il Comune può promuovere anche indirettamente, la partecipazione ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
3. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio, che operano nei settori sociale, assistenziale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero e con quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, apposite convenzioni per:
 - a) la gestione di servizi pubblici;
 - b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c) la realizzazione di specifiche iniziative o attività a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi per la comunità.
4. Può mettere a disposizione degli stessi organismi strutture, mezzi e materiali necessari al perseguimento delle suddette finalità.
5. Fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, il Comune può gestire servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi, di cui al comma 3, possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
7. I rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

8. Ai servizi pubblici locali relativamente alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi si applica la normativa vigente in materia.

Art.37
Gestione in economia

1. Qualora per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ad istituzioni, aziende speciali o società di capitali costituite o regolate dagli enti locali, è consentita la gestione in economia.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II

Forme associative

ART. 38
Principi generali di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi, per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici che con soggetti privati.
2. A tale fine, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, cooperative ed altri istituti previsti dalla legge, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con i Comuni e Province apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati di comune interesse.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio comunale, stabiliscono i fini, la durata, e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 40
Consorzi

1. Il Comune può costituire con altri comuni, con la Provincia ed altri enti pubblici, purché autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti, consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. La convenzione costitutiva e lo statuto del Consorzio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli enti aderenti, nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente, per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
4. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 41
Unioni di comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32 D.lgs. 267/2000, il Comune può fare parte di una unione di comuni.
2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 42
Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedano l'azione integrata e coordinata di altri comuni o della Provincia o altri soggetti pubblici, può promuovere o stipulare accordi di programma previa deliberazione della Giunta comunale.
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Finanza e contabilità

Art. 43
Finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad essa attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.
4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva nell'ambito delle tasse, delle imposte e delle tariffe, secondo quanto stabilito nel proprio statuto, nei regolamenti e nelle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 44
Il controllo

1. Il controllo economico e di gestione dell'ente è determinato da apposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

Art. 45
L'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione.

TITOLO VI

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Democrazia partecipativa

Art. 46
Principi fondamentali

1. Sono titolari dei diritti riconosciuti nel presente Titolo VI e sono indicati con il termine di "cittadini":
 - a. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Vito sullo Ionio;
 - b. i cittadini, anche stranieri, che abbiano domicilio stabile nel Comune di San Vito sullo Ionio.
2. Il Comune garantisce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la correttezza dell'informazione.
3. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, garantendone le effettive possibilità di partecipazione per mezzo degli strumenti normativi ed assicurando loro mezzi strutturali e strumentali necessari allo scopo, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.
5. E' altresì riconosciuto il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

6. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali quali la notificazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione trasparenza.
7. L'amministrazione assicura, nei casi e nelle forme previsti dallo Statuto, forme di consultazione della popolazione, procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 47
Consulte

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire Consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne, degli anziani e per promuovere la cultura.
2. Le Consulte vengono audite in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. Le norme di funzionamento e di partecipazioni di tali organi vengono disciplinati in appositi regolamenti.

Art. 48
Baby Sindaco

1. Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche locali e le stesse alle istituzioni locali, viene istituito il Baby Sindaco e il Baby Consiglio.
2. Le norme di funzionamento e di partecipazione di tali organi all'attività amministrativa vengono disciplinate in apposito regolamento.
3. Tali organi esplicheranno solo una funzione propositiva.
4. Il Sindaco è "il difensore dei bambini" e si impegna a convocare almeno due volte l'anno un Consiglio comunale dedicato alle problematiche infantili e giovanili.

Art. 49
Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio.
2. Al fine di consentire un'ordinata ed efficiente partecipazione all'attività amministrativa da parte delle organizzazioni associative o di volontariato operanti nel territorio comunale, è istituito il Registro comunale delle associazioni.
3. La registrazione ha luogo previa istanza di iscrizione da parte del legale rappresentante, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione.
4. Il riconoscimento dell'iscrizione ha luogo, da parte del responsabile del servizio preposto, previa verifica della compatibilità delle finalità dell'associazione con quelle della Costituzione, delle norme in materia di associazionismo e con quelle dello Statuto comunale. Nel caso di mancato riconoscimento dell'iscrizione, il legale rappresentante dell'associazione può presentare istanza di riesame alla Giunta comunale, la quale si pronuncerà in merito nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Art. 50
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, e nei limiti della propria disponibilità finanziaria, contributi economici da destinare allo svolgimento delle attività associative o ammettere le stesse ad altri benefici in natura, strutture, beni, mezzi, servizi con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 51
Forme di collaborazione tra Comune e associazioni

1. Il Comune può affidare, con convenzione, la gestione di beni comunali e di servizi per attività culturali, sportive, sociali, ricreative e comunque rivolte alla tutela del bene pubblico ad associazioni locali non aventi scopo di lucro e costituite per il perseguimento di tali finalità.
2. Il Comune può gestire servizi con la collaborazione di associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che operino sul territorio secondo modalità stabilite in apposita convenzione

Art. 52
Volontariato

1. Il Comune promuove le forme e le attività di volontariato per il coinvolgimento della popolazione al fine di migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo riconosciute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

Accesso agli atti amministrativi

Art. 53
Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.

Art. 54
Sospensione del diritto di accesso

1. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può disporre, con provvedimento motivato e nei casi che verranno previsti dal regolamento, la sospensione della divulgazione di atti e documenti, dati ed informazioni la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Resta esclusa la divulgazione di atti e documenti sottoposti ad obbligo di riservatezza per espressa disposizione di legge.

Art. 55
Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà della popolazione, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale:
 - a. quando lo richieda un numero di cittadini del Comune non inferiore a un 1\5 di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta;
 - b. lo deliberi il Consiglio Comunale.
2. Non è ammesso referendum:
 - a. sulle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b. sulle questioni che siano già state oggetto di referendum nel triennio precedente;
 - c. su tributi e bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e relative revoche;
 - d. Revisione dello Statuto del Comune, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e di quelli delle aziende speciali;
 - e. i provvedimenti nelle materie relative a:
 - . tariffe;
 - . pubblico impiego;
 - . l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - f. le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
 - g. atti relativi al personale del Comune;
 - h. atti inerenti la tutela dei diritti fondamentali delle minoranze.
3. L'apposito regolamento disciplina le norme per l'attuazione del referendum consultivo, tra cui, in particolare, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità di formulazione del quesito, le modalità operative ed organizzative.

Art. 56
Effetti del referendum

1. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. Delle risposte al quesito sottoposto a referendum è dichiarata prevalente quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte del Consiglio comunale deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57
Diritto di iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per l'adozione di regolamenti comunali, di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo di competenza dell'ente mediante la presentazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini del Comune non inferiore a un ventesimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della sua presentazione, salvo il caso della proposta di revisione dello Statuto
3. La proposta deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta di pareri all'organo competente ed ai capigruppo consiliari entro 20 giorni dal ricevimento.
4. L'Organo competente, che può sentire i proponenti, deve adottare entro 60 giorni dal ricevimento della proposta le proprie determinazioni. Tali determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi è comunicati formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
5. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le proposte inerenti le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni, nomine e relative revoche.

Art. 58 Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, iscritti nel registro comunale delle associazioni, possono rivolgere istanze all'amministrazione comunale per essere informati su specifici aspetti dell'attività amministrativa aventi interesse collettivo.
2. I medesimi soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, possono rivolgere all'amministrazione comunale delle petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.
4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore ad un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di espletamento di quanto è connesso alla presentazione delle istanze e delle petizioni.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59 La deliberazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nella stessa forma se non sia decorso almeno un anno dalla deliberazione di diniego. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Cittadini elettori del Comune possono presentare proposta di modifica dello Statuto con la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare. Il numero dei promotori di tale proposta di modifica non può essere inferiore a un decimo degli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della proposta stessa.

Art. 60 Regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esse devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a. per espressa dichiarazione dell'organo competente ad approvarli;
 - b. per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c. con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

Art. 61 Disposizioni finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni successivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Territorio, sede, gonfalone e stemma
- Art. 3 Pari opportunità
- Art. 4 Albo pretorio
- Art. 5 Cittadinanza onoraria e benemerenza Civica
- Art. 6 Gemellaggio

TITOLO – IL ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- Art. 7 Organi

CAPO I: Il Consiglio Comunale

- Art. 8 Elezione, durata, composizione
- Art. 9 Competenze generali
- Art. 10 Presidente del Consiglio
- Art. 11 I consiglieri comunali
- Art. 12 I Consiglieri delegati
- Art. 13 Consigliere anziano
- Art. 14 Linee programmatiche di mandato
- Art. 15 Gruppi consiliari e commissioni
- Art. 16 Iniziativa delle proposte di deliberazione
- Art. 17 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 18 Mozione di sfiducia

CAPO II: La Giunta Comunale

- Art. 19 Nomina, durata
- Art. 20 Competenze generali
- Art. 21 Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 22 Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

CAPO III: Il Sindaco

- Art. 23 Il Sindaco
- Art. 24 Attribuzione di vigilanza
- Art. 25 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 26 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 27 Il vice Sindaco

TITOLO III – ORDINAMENTO DEL COMUNE

- Art. 28 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 29 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 30 Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 31 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 32 Il segretario comunale
- Art. 33 Il vice segretario
- Art. 34 Responsabili dei servizi
- Art. 35 Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I: Servizi

Art. 36 Servizi Pubblici

Art. 37 Gestione in economia

CAPO II: Forme associative

Art. 38 Principi generali di cooperazione

Art. 39 Convenzioni

Art. 40 Consorzi

Art. 41 Unioni di comuni

Art. 42 Accordi di programma

TITOLO V – FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 43 Finanza comunale

Art. 44 Il controllo

Art. 45 L'organo di revisione dei conti

TITOLO VI – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I: Democrazia partecipativa

Art. 46 Principi fondamentali

Art. 47 Consulte

Art. 48 Baby Sindaco

Art. 49 Associazionismo e volontariato

Art. 50 Contributi alle associazioni

Art. 51 Forme di collaborazione tra Comune e associazioni

Art. 52 Volontariato

CAPO II: Accesso agli atti amministrativi

Art. 53 Accesso agli atti

Art. 54 Sospensione del diritto di accesso

Art. 55 Referendum consultivo

Art. 56 Effetti del referendum

Art. 57 Diritto di iniziativa popolare

Art. 58 Istanze e petizioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 La deliberazione dello Statuto

Art. 60 Regolamenti

Art. 61 Disposizioni finali